

COMUNE di BIANDRONNO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Art.1

Fornitura dell'acqua

L'acqua potabile dell'acquedotto comunale può essere concessa dal Comune ai proprietari delle case situate lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto comunale ai patti e con le norme che seguono , limitatamente alla quantità d'acqua di cui il Comune può disporre .

L'acqua dovrà essere concessa anche agli inquilini ed affittuari i quali però dovranno corredare la domanda di concessione con il nulla -osta del proprietario della casa.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere fatta da tutti i condomini o dall'Amministratore del Condominio .

Se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario.

L'acqua è concessa dal Comune principalmente per uso domestico.

Art.2

Nuovi allacciamenti su strade prive di rete

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, semprechè i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo e alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa comunale.

In tal caso il percorso e il diametro delle nuove tubazioni sarà stabilito dal Comune.

La nuova tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà del Comune .

L'Amministrazione Comunale potrà concorrere, nella misura che riterrà più opportuna e con deliberazione del Consiglio Comunale , nella spesa di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente per la fornitura della tubazione e comunque non oltre il 25%.

Art.3

Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua.

L'acqua sarà distribuita continuamente .

Il comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua.

Gli utenti non potranno pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari , alle opere di pompaggio , alla canalizzazione stradale , per difetti di carico o per estinzione di incendi ; nei quali casi però, il Comune potrà togliere o ridurre la quantità di acqua ai privati. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art.4

Divieto di rivendita dell'acqua

L'acqua fornita ad una casa o ad un appartamento deve essere consumata esclusivamente in essa; è vietato ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ai proprietari di altri stabili o di pretendere dagli inquilini prezzi maggiori del costo dell'acqua stessa.

Art.5

Modalità di somministrazione

La somministrazione dell'acqua viene fatta a bocca libera , munita di contatore scelto e fornito dal Comune .

Non sono ammesse forniture a forfait.

Art.6

Opere di diramazione

La scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso , nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione ed infine lo stabilire, per necessità tecniche, modifiche agli impianti già eseguiti , spetta esclusivamente al Comune che ne farà eseguire a tutte spese del richiedente la concessione di acqua.

Art.7

Caratteristiche delle tubazioni di presa

Le prese d'acqua sulla condotta principale dovranno essere effettuate o con collari di tipo unificato , approvato dal Comune , portante un rubinetto di arresto o saracinesche o mediante saldatura di un manicotto filettato e successivamente , in corrispondenza del margine della strada , ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata, o comunque carrozzabile , un raccordo a croce adatto per tre diramazioni sul quale si allacceranno i tubi secondari , chiudendo con tappi le diramazioni che al momento non vengono utilizzate .

Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

Nessun attacco alla tubazione principale potrà avere un diametro inferiore a pollici 2 (o 1.1/4).

Le prese alle colonne secondarie , invece , potranno avere un diametro di 10,13 o 20 millimetri .

Le calafature dei giunti perdenti della colonna di pressione e della tubazione principale dovranno essere fatte esclusivamente con corda catramata e lana di piombo .E' vietato l'uso di stoffa e cordami ingrassati.

Art.8

Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua , sia con attraversamento della sede stradale sia con posa sulla banchina o a margine delle strade comunali

La condotta dovrà essere posata ad una profondità di cm. 100 sotto il piano viabile entro una tubazione protettiva di diametro sufficiente per permettere in caso di guasti, lo sfilamento senza manomettere il piano stradale.

Lo scavo dovrà interessare solamente metà strada alla volta; lo scavo sulla seconda metà della strada dovrà cioè essere iniziato solamente dopo aver riempito quello eseguito sulla prima metà. Il reinterro dovrà essere effettuato a piccoli strati accuratamente costipati e con l'impiego di materiale esclusivamente ghiaioso o sabbioso. Il materiale terroso proveniente dagli scavi dovrà essere portato a rifiuto fuori dalla proprietà stradale. Lo strato superiore sarà costituito da un sottofondo in tout-venant bitumato dello spessore minimo di cm. 20 (venti) . Ad assestamento completamente avvenuto, il concessionario , dovrà provvedere, sempre a sue totali cure e spese, a ripristinare la pavimentazione stradale mediante la stesa di un tappeto in conglomerato bituminoso di mm.20 su tutta la sede viabile nel tratto interessato ai lavori.

Durante i lavori, il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art.8 del Testo Unico 15 giugno 1959, N. 393 (codice della strada) e degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di esecuzione relativo approvato con D.P.R 30 giugno 1959, N.420 in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo restando pienamente sollevata ed indenne questa Amministrazione e il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia dell'esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella Cassa Comunale , al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua una cauzione che sarà determinata in ragione di Euro 12,91 per ogni metro quadro o frazione di esso.

La cauzione sarà restituita a ultimazione lavori di ripristino e previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.9

Spesa per la derivazione

Agli effetti di quanto stabilito con gli articoli precedenti la spesa preventivata dovrà essere anticipata dal richiedente salvo conguaglio al termine dei lavori.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere, se lo riterrà opportuno, che l'utente provveda direttamente alle opere di scavo , murarie e ripristino dello "status quo ante" secondo le prescrizioni che in tale senso verranno date dall'Amministrazione attraverso i suoi organi tecnici.

L'impianto effettuato, le tubazioni , gli apparecchi necessari per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso , divengono e rimangono di esclusiva proprietà del Comune benchè pagati dall'utente.

Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma fino al contatore compreso , è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.

Art.10

Prescrizioni per le opere di derivazione

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni utente deve averne una propria e separata , innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osservano le seguenti prescrizioni :

- a) al limite di proprietà condominiale sarà installato sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale che servirà per la verifica dei consumi dei singoli contatori che dovranno essere installati in ogni appartamento;
- b) ogni appartamento condominiale dovrà avere un proprio contatore ai sensi del precedente art.1, da installare su apposita separata diramazione;
- c) in sede di lettura dei contatori la somma delle letture di tutti i singoli contatori del condominio dovrà essere pari, con uno scarto del 5% in più o in meno , alla lettura che si rileverà dal contatore di verifica di cui alla lettera a) del presente articolo;
- d) per i fabbricati in cui abitano più nuclei familiari il consumo d'acqua assoggettato alle tariffe agevolate verrà moltiplicato per il numero delle famiglie alloggiate nel fabbricato, così come iscritte negli atti anagrafici; per l'anno di utenza in corso verrà considerato il numero di famiglie alloggiate nello stabile al 1° gennaio dell'anno medesimo;
- e) per le nuove costruzioni è fatto obbligo l'installazione di contatori separati per ogni singolo alloggio; in caso di ristrutturazione di vecchi fabbricati si dovrà provvedere ugualmente all'installazione di singoli contatori per ogni alloggio, salvo l'impossibilità tecnica (da accertare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale) di provvedere alla separazione dei contatori.

Art.11

Modifiche

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dall'utente, essa sarà a suo esclusivo carico.

Art.12

Posa in opera dei contatori

La scelta dei contatori è di spettanza esclusiva del Comune.

La posa in opera , nonché la loro manutenzione, verrà fatta per cura del Comune a spese degli utenti.

Il Comune fornirà a nolo i contatori verso il pagamento della quota mensile di utenza stabilita dalla tariffa .

Omissis

L'abbonato dovrà provvedere perché siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore e le tubazioni fino al medesimo ricadenti sulla sua proprietà privata ; in ogni caso egli sarà responsabile verso il Comune dei guasti che alle tubazioni o al contatore avvenissero per qualsiasi causa .

Gli apparecchi misuratori dovranno essere posti a confine di proprietà e comunque nel luogo ritenuto più idoneo dal comune, e più vicino alla conduttura principale.

Dovranno essere installati in apposito pozzetto interrato con sigillo e chiusino che non subiscano gli effetti del gelo e che renda possibile una facile lettura da parte degli incaricati del Comune.

Art.13

Guasti alle derivazioni per utenze private

Nel caso di guasti l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune.

Dovranno inoltre prendersi da parte degli utenti gli accordi necessari perché in caso di rottura del tubo di presa, del rubinetto d'arresto, della saracinesca o del contatore, non abbiano a verificarsi danni per allagamento, danni dei quali, in ogni caso , il Comune non sarà chiamato a rispondere .

Art.14

Verifiche a carico dell'utente

Per ogni visita che in seguito a richiesta dell'utente o ad infrazione alle norme contenute nel presente regolamento venisse fatta dal personale incaricato dal Comune , l'utente stesso è tenuto a rimborsare alla cassa comunale la somma effettivamente sostenuta.

Non avrà luogo tale rimborso solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o nella tubazione di presa , non dipendenti dal gelo, né da manomissioni o vandalismi.

Sarà considerato come manomissione la semplice rottura di un sigillo .

Art.15

Verifica del contatore

Quando un abbonato non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune , dietro regolare richiesta dell'abbonato stesso , cambierà l'apparecchio verificandone l'esattezza.

Per ciascuna utenza dovrà essere corrisposta una quota fissa (ex nolo contatori).

Art.16

Divieto di manomissione degli apparecchi

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri la quantità d'acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto d'arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

Art.17

Domanda di fornitura

Per l'allacciamento dell'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al comune regolare domanda in bollo competente, segnando la quantità giornaliera di acqua che desiderano avere in abbonamento e nei limiti che saranno fissati dal Consiglio Comunale.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, condominio), il Comune di residenza, la Via, il numero civico e il proprietario dell'immobile(ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso di cui l'acqua deve servire.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare i relativi contributi fissi oltre i diritti e le spese di concessione.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente riconosce ed accetta il presente regolamento, conoscendo tutti i diritti da esso derivanti al comune.

SPESE DI ALLACCIAMENTO

L'accettazione della domanda comporta l'obbligo del versamento di una somma a rimborso delle spese vive sostenute dal comune per effettuare l'allacciamento stabilite per ciascun tipo di diametro secondo la tabella seguente:

- per attacchi da ½"	Euro 15,49	L. 30.000
- per attacchi da ¾"	Euro 36,15	L. 70.000
- per attacchi da 1"	Euro 72,30	L. 140.000

Art. 18

Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo, nelle casse comunali, della spesa preventiva, dei contributi e diritti.

Art. 19

Vincoli speciali

E' riservato al comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 20

Concessioni speciali

Oltre che per l'uso potabile il comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, ecc..., rimanendo riservato al comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta la concessione in caso di siccità o altra forza maggiore.

Art. 21

Durata della concessione

La durata di ogni concessione non sarà inferiore ad anni uno a partire dal primo gennaio e se avrà principio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni di anno in corso ed a tutto l'anno successivo. In seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Quando un abbonato intendesse di non servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione entro il 30 novembre di ciascun anno e riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà del comune stesso.

In caso di trapasso dello stabile, dell'esercizio, dell'appartamento provvisti di acqua potabile, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare, dovranno dare immediata comunicazione scritta al comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni assunti dal predecessore.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

Art. 22

Consumo minimo

Omissis

Art. 23

Contributo di attacco

Omissis - Delibera di G.C. n. 193 del 23/10/1987

Art. 24

Ispezione e controlli

Per controllare il funzionamento del contatore e le infrazioni ai patti convenuti, il comune si riserva nel modo più formale il diritto di far procedere a locali ispezioni, a mezzo dei suoi agenti tecnici e amministrativi e dei vigili urbani, nell'interno delle proprietà private.

Per tali motivi il contatore dovrà essere collocato in punti facilmente accessibili.

Nel caso di rifiuti da parte dell'utente, proprietario o affittuario a permettere e facilitare tali ispezioni, il comune sospenderà l'erogazione dell'acqua, rimanendo ugualmente il concessionario obbligato al pagamento del canone.

Art. 25

Verifica degli impianti interni

Gli impianti interni potranno prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale del Comune.

Nella distribuzione interna non vi dovranno essere collegamenti diretti tra l'acqua potabile con condotti di fognatura, né con impianti di sollevamento privati.

L'abbonato dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore, e lasciarli a libera disposizione degli incarichi del Comune, per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo e a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Art. 26

Autoclave

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, ecc...) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) dell'utente, qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di soli impianti, come in generale di tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico dell'utente.

Art. 27

Bocche anti-incendio

Il Comune si riserva di concedere ai privati bocche anti-incendio.

Le opere relative saranno eseguite esclusivamente dal comune a totale spesa dell'utente.

L'utente corrisponderà un canone annuo sulla misura fissata con provvedimento del Comitato Provinciale Prezzi.

Ogni bocca sarà sigillata dal comune e l'utente non potrà manomettere il sigillo se non in caso d'incendio.

L'utente dovrà avvertire il comune entro 24 ore dalla rottura.

In caso di rottura del sigillo non dovuta ad incendio l'utente sarà assoggettato ad una penale di Euro 25,82.

Verificandosi un incendio per l'estinzione del quale possono servire le condotte principali, il comune avrà la facoltà di chiudere temporaneamente le prese dei privati.

Per ogni bocca dovrà essere corrisposta una quota fissa (ex nolo contatore).

Il canone è comprensivo del consumo di acqua in caso di incendio.

Art. 28

Prezzo dell'acqua

La tariffa per la fornitura di acqua è determinata dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Provinciale Prezzi con le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale Prezzi.

Art. 29

Pagamenti del canone

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua e per il periodo minimo di un anno anche se cessasse prima di servirsi dell'acqua.

Il diritto "una tantum" di attacco alla rete, invece, sarà riscosso con reversale di cassa in sede di autorizzazione all'attacco stesso.

Art. 30

Maggior consumo

I ruoli saranno emessi nei mesi di aprile e di ottobre.

La rilevazione dei consumi potrà essere effettuata con lettura tramite apposito incaricato oppure mediante comunicazione da parte dell'Utente da redigersi su appositi modelli per i due distinti periodi:

consumi gennaio/giugno	consegna da 01/06 a 30/06
consumi luglio/dicembre	consegna da 01/12 a 31/12

La mancata restituzione dello stesso autorizza il Comune a fatturare, salvo conguaglio, il consumo dell'anno precedente.

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

La consegna delle bollette potrà essere effettuata tramite servizio postale o tramite apposito incaricato nominato dal Comune.

Quando la quantità d'acqua misurata a contatore risultasse inferiore al consumo minimo impiegato, l'utente dovrà pagare l'importo corrispondente al minimo sottoscritto (sino a quando sussistono i presupposti di legge).

Se invece il consumo sarà superiore dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità di acqua impegnata al prezzo di tariffa determinato dall'Amministrazione Comunale.

E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate l'ufficio comunale procede al computo del consumo avvenuto nel semestre, alla determinazione di quanto l'utente è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione del relativo ruolo che sarà riscosso dall'esattore comunale.

Art. 31

Ruoli esattoriali

I ruoli del canone annuale e quelli del maggior consumo saranno riscossi dall'esattore in due soluzioni semestrali.

L'importo dei canoni o del maggior consumo sarà maggiorato, a carico degli utenti, delle imposte erariali.

Per la riscossione dei ruoli del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei comuni.

L'utente, qualora non effettuasse il pagamento del canone e dei consumi entro trenta giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre all'importo scaduto, gli interessi restando salvo all'Ente il diritto di procedere coattivamente alla riscossione.

Art. 32

Contravvenzioni al regolamento

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento si applica una contravvenzione di Euro 103,29 ed in caso di recidiva di Euro 206,58 ed il comune avrà il diritto di sospendere il servizio finchè ogni cosa sia ridotta alle condizioni normali e sia pagata la contravvenzione applicata, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.

Art. 33

Tariffe speciali

Agli Enti morali è concesso un ribasso del 50% sul prezzo stabilito dalla tariffa in vigore.

Alle scuole medie, alle scuole elementari, alle scuole materne pubbliche ed agli edifici comunali è concesso un ribasso del 75%.

Per le attività di allevamento di animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa base determinata per le utenze domestiche.

Art. 34

Piscine e vasche da nuoto

E' vietato alimentare vasche da nuoto e piscine con l'acqua dell'acquedotto comunale, senza averne fatta apposita denuncia al comune, il quale potrà o no cedere detta alimentazione.

Quando venga concessa l'utente dovrà installare una presa diretta interna con contatore apposito. Analogamente per proprietà con giardino nelle quali risultino installate bocche d'annaffiamento con rete propria; queste dovranno pure essere servite da tubazione diretta interna con contatore apposito come per le piscine, in modo che, in caso di necessità si possa bloccare l'acqua per detti usi, essendo in facoltà dell'Amministrazione Comunale di sospendere detta erogazione quando questa, ad esclusivo giudizio del comune, possa pregiudicare il servizio domestico.

Art. 35

Disposizioni transitorie

Per le concessioni già in vigore alla data di adozione del presente rimane inteso che, fino a quando i contatori non saranno collocati secondo le modalità di cui al precedente art. 12, le riparazioni delle tubazioni insistenti sulle proprietà private, saranno a carico dell'utente.